



Comune di
Riccione



Comune di
Cattolica



Comune di
Coriano



Comune di
Misano Adriatico



Comune di
San Giovanni in
Marignano

CONVENZIONE

Rep. n. _____

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di **Protezione Civile** (art.7, co.3, L.R. 21/2012 e decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. e) da parte dei Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano.

Il giorno del mese di dell'anno 2016, nella Sede del Comune di con la presente convenzione, tra i Sindaci:

- **Renata Tosi**, nata a, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI RICCIONE** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Piero Cecchini**, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CATTOLICA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Domenica Spinelli**, nata a, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CORIANO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Stefano Giannini**, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MISANO ADRIATICO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **Daniele Morelli**, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO** (codice

fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

che con Delibera di Giunta Regionale n.1904 del 24 novembre 2015 la Regione ha suddiviso il territorio del Distretto Rimini Sud in due ambiti denominati “Valconca” e “Riviera del Conca”;

che dell’Ambito Riviera del Conca fanno parte i Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano;

che l’art.7, c.3, della L.R.21/2012 prevede l’esercizio associato tra tutti i comuni dell’ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall’art.7 come modificato dalla L.R.9/2013 che comprende quella relativa alla protezione civile;

che tutti i comuni dell’ambito ottimale Riviera del Conca hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso convenzione, la funzione in oggetto con decorrenza dal 1 marzo 2016 ai sensi del combinato disposto dell’ art..7, co.4, l.r.21/2012 e dell’art.1 l.r.23/2013;

che la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;

che la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 dispone le “Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione civile”;

che l’art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all’espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2011;

che l’art. 6, L.R. 1/2005, prevede che i Comuni, privilegiando le forme associative di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 6/2004 provvedano, tra l’altro, alla predisposizione e all’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza;

che i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione hanno approvato i rispettivi Piani di Emergenza in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

VISTO:

l’art. 30, comma 4 del D. Lgs 267/00 *che recita testualmente:*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio

delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è:

1. Attivazione di un **“Ufficio Associato di protezione civile”** per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi per cui si debba attivare la protezione civile nel territorio dell’Ambito territoriale Riviera del Conca nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla L.R. 1/2005.
2. Costituzione del **“Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile Riviera del Conca”**.
3. Coordinamento e messa a sistema dei **Piani comunali di protezione civile** attraverso un preliminare atto ricognitivo.
4. Gestione dei rapporti e collaborazione con l’**UUSA** Ufficio Unico del Sistema di Allertamento.
5. Progressiva integrazione dei Piani, fino alla loro unificazione in un unico **“Piano Intercomunale”** approvato dal Consiglio comunale del Comune Capofila, preventivamente approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
6. Gestione dei successivi **aggiornamenti** del Piano Intercomunale
7. Coordinamento delle attività del **Volontariato** di protezione civile in ambito COI Riviera del Conca.
8. Promozione e formazione del Volontariato di Protezione Civile a scala intercomunale.
9. Attività di informazione e formazione alla popolazione sui contenuti del Piano di Emergenza.

Art. 2 – IMPEGNI PER I COMUNI ADERENTI

I Comuni che sottoscrivono la Convenzione indicano gli Uffici e le competenti strutture organizzative e tecniche preposte a collaborare con l’Ufficio Associato/COI che si impegnano a:

- raccogliere e trasmettere all’Ufficio Associato di Protezione Civile i dati utili per il completamento e l’aggiornamento dei piani comunali di emergenza e per l’approvazione dell’atto ricognitivo propedeutico alla redazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- garantire la collaborazione per l’adeguamento dei predetti piani secondo le modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dalle norme e dall’Ufficio Associato di Protezione Civile;

I comuni associati nominano, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, i referenti comunali da inserire nel COI in base ai criteri concordati con l’Ufficio Associato;

Art. 3 – DENOMINAZIONE, SEDE, RESPONSABILE DELL’UFFICIO

L’Ufficio per la gestione associata e coordinata della Funzione di Protezione Civile fra i Comuni firmatari, assume la denominazione di **“Ufficio Associato di Protezione Civile - Riviera del Conca”**. Per **“ufficio associato”** si intende **“ufficio comune”**, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D. Lgs 267/00.

L'Ufficio Associato costituisce una struttura organica di primo livello e si articola attraverso l'allestimento di una struttura operativa situata nei locali della Diga del Conca a San Giovanni in Marignano, così come indicato anche nel documento della Prefettura di Rimini "*Intesa preliminare per l'insediamento di un centro integrato di soccorso all'interno del complesso immobiliare presso l'invaso del Fiume Conca – Diga del Conca*" del 21 dicembre 2015. Potranno altresì essere previste altre eventuali sedi dislocate sul territorio dei comuni associati in base alla logistica che sarà individuata dal Piano intercomunale di Emergenza.

La Direzione dell'Ufficio Associato è posta in capo al Dirigente del Comune di Riccione con delega alla Protezione Civile in qualità di comune capofila, mentre la Responsabilità operativa dell'Ufficio Associato e del COI coincide con la figura delegata dai Comuni, come indicato nel progetto costitutivo. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Responsabile la funzione viene esercitata da uno dei componenti del COI individuato dal Dirigente del Servizio.

L'Ufficio Associato è dotato degli spazi sufficienti, dei mezzi e delle strumentazioni tecniche necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

Art. 4 – CONFERENZA DEI SINDACI

I Comuni convenzionati attivano forme di consultazione, di proposta, di approvazione, verifiche e controllo della gestione dell'Ufficio Associato attraverso l'istituzione della Conferenza permanente composta dai Sindaci facenti parte della Convenzione o loro delegati.

La conferenza dei Sindaci viene convocata ogni volta che si ritiene necessario ed utile.

La conferenza dei Sindaci approva il programma di sviluppo ed il piano economico e finanziario.

Art. 5 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'

Il responsabile dell'Ufficio Associato predisponde annualmente il programma di sviluppo, che dovrà tenere conto delle esigenze e delle risorse economiche disponibili.

Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

Art. 6 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

Il Comune capofila mette a disposizione il proprio personale già impegnato nella funzione trasferita.

Gli oneri dovuti al trasferimento del personale, al trasferimento e acquisizione di beni e servizi vengono ripartiti fra i comuni aderenti alla convenzione con il seguente meccanismo di calcolo:

- 70% sulla base del numero della popolazione
- 30% sulla base della estensione territoriale.

Art. 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Ufficio Associato qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Ufficio Associato stesso, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Ufficio utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento dell'Ufficio Associato e del COI, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Il riparto della spesa a carico dei comuni avviene per il 70% in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e per il 30% in relazione alla estensione territoriale. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.

La gestione finanziaria del Ufficio Associato avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Conferenza dei Sindaci. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio dell'Ente capofila anche in termini di autorizzazione alla spesa.

I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 8 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

L'Ufficio Associato all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- In concessione d'uso gratuito gli immobili situati presso la Diga del Conca (Cittadella della Sicurezza) conferito con atto dell'Ente assegnatario;
- In concessione d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

Il conferimento all'Ufficio Associato in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra il Dirigente dell'Ufficio Associato e quello del Comune concedente.

Salvo diversa decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Ufficio Associato per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

L'Ufficio Associato potrà concedere a terzi (VOLONTARIATO) il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Ufficio Associato, è a carico dei Comuni aderenti alla convenzione.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

La presente convenzione decorre dal 1 marzo 2016 ed ha durata indeterminata.

I Comuni aderenti alla convenzione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

ART. 10 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 11 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni associati, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

Letto, approvato e sottoscritto.